

Questa serie di check list nasce per aiutare le aziende a valutare se rispondono ai requisiti antincendio.

La **check n. 01** si occupa degli obblighi relativi a valutazioni del rischio e adempimenti obbligatori.

La **check n. 02** di interventi per la riduzione del rischio. La **check n. 03** per le azioni di gestione del rischio residuo. Al termine della check, **controlla le risposte negative**: sono possibili criticità da risolvere.

Hai elaborato il DVR Incendio?

SI NO

Elaborazione del documento di valutazione del rischio incendio secondo i criteri fissati dal D.M. 10/03/98

"La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per la tutela della incolumità dei lavoratori e dei beni, costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi. Nel documento vanno riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze."

Se sì, è aggiornato?

SI NO

*81/08 art. 29, comma 3): la valutazione dei rischi deve essere **immediatamente rielaborata**, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di **modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro** significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al **grado di evoluzione della tecnica**, della prevenzione o della protezione o a seguito di **infortuni significativi** o quando i risultati della **sorveglianza sanitaria** ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di **trenta giorni dalle rispettive causali**"*

HAI BISOGNO DI UN
AIUTO PER RISPONDERE?

Hai elaborato la valutazione del rischio fulmini?

SI NO

(a terra, in una struttura o in un servizio)

*Per tutte le strutture DEVE ESSERE FATTA la valutazione del rischio da fulminazione secondo CEI EN 62305-2 (CEI 81-10); la valutazione si può concludere con una **RELAZIONE DI CALCOLO DI AUTOPROTEZIONE DELLA STRUTTURA**; altrimenti se necessario si dovranno individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305-2 stessa.*

Se sì, dopo febbraio 2013?

SI NO

*Le CEI EN 62305-2 (CEI 81-10) sono entrate in vigore il 02/2013 sostituendo le vecchie norme CEI 81-1 e 81-4 che non sono più in vigore. Per le valutazioni **fatte prima del 02/2013 la valutazione deve essere rifatta**. Per i nuovi edifici si utilizza direttamente la norma CEI EN 62305-2*

HAI BISOGNO DI UN
AIUTO PER RISPONDERE?

Sono presenti attività soggette ai Vigili del Fuoco? SI NO
(allegato I D.P.R. 151/2011)

Hai fatto questa verifica dopo il 2011? SI NO
*L'elenco delle attività soggette ai controlli è **cambiato nel 2011** a seguito dell'emanazione del citato decreto. E' necessario pertanto **verificare la nuova lista** e i nuovi limiti di assoggettabilità.*

Categoria B-C: hai fatto esaminare il progetto ai VVFF? SI NO
"Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. L'istanza di valutazione dei progetti deve contenere le informazioni definite nel DM 07/08/2012.

Categoria B-C: hai fatto la SCIA? SI NO
Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. Per le attività in categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua controlli con sopralluogo a campione. Per le attività in categoria C, viene sempre effettuato il controllo con sopralluogo. In caso di esito positivo del controllo, entro 15 giorni dallo stesso, il Comando provinciale dei VV.F. rilascerà il CPI. In caso di esito negativo del controllo, il Comando provinciale dei VV.F. adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, a meno che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro un termine di 45 giorni. La SCIA deve contenere le informazioni definite nel DM 07/08/2012.

Categoria A: hai fatto la SCIA? SI NO
Per la categoria A (attività a basso rischio e standardizzate) non è più necessario il parere di conformità sul progetto.

Hai fatto il rinnovo periodico di conformità (5/10 anni)? SI NO
*La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, **ogni cinque anni**, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. Per le attività di cui ai numeri **6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77** dell'Allegato I, la cadenza quinquennale è **elevata a dieci anni**. La richiesta di rinnovo deve contenere le informazioni definite nel DM 07/08/2012*

Hai gestito eventuali modifiche all'attività? SI NO
Per ogni modifica dell'attività deve essere presentata richiesta di esame progetto, avvio dell'attività tramite Scia, nel caso che la modifica all'attività non abbia rilevanza ai fini rischi incendio è opportuno comunque aggiornare la valutazione del rischio e produrre una dichiarazione di "non aggravio del rischio incendio".

HAI BISOGNO DI UN
AIUTO PER RISPONDERE?

Controlla le risposte dove hai segnato **NO**:
sono possibili criticità da risolvere.

HAI BISOGNO DI UN
AIUTO PER
RISOLVERE?